Comune di Chiasso
www.chiasso.ch

Chiasso, 29 agosto 2018
Ris. mun. 1246 / 28 agosto 2018

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 14 / 2018 ----------
CHIEDENTE L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE ALLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ----------

Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 Chiasso

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

Il "Regolamento comunale sulla partecipazione delle famiglie alle prestazioni dell'istituto scolastico" vigente è stato adottato dal Consiglio comunale nell'ottobre 2006.
Mediante comunicazione del 2 maggio 2018, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport ha informato che il Tribunale federale mediante sentenza di data 7 dicembre 2017, in una fattispecie riferita al Canton Turgovia ha avuto modo di statuire, che giusta l'art. 19 della Costituzione federale, è codificato un diritto all'insegnamento di base sufficiente e gratuito, nell'ambito della scuola dell'obbligo, considerando ammissibili solo le partecipazioni finanziarie delle famiglie fondate sui costi da esse economizzati in ragione dell'assenza dei figli, o estranee all'attività scolastica obbligatoria.

Conseguentemente, il Cantone ha comunicato di implementare i seguenti cambiamenti, che per i Comuni ha fissato come segue:

- partecipazione al costo dei pasti alla scuola dell'infanzia con refezione per un massimo di fr. 5.-- al pasto, ritenuto che dai dati in possesso del Cantone questa regola è già rispettata praticamente dappertutto;
- la partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per la scuola elementare fuori sede non potrà superare fr. 13.-- al giorno; per le prestazioni opzionali inserite nel quadro della scuola fuori sede potrà essere richiesta una partecipazione supplementare non superiore ai fr. 10.-- al giorno;
- richiesta di una partecipazione finanziaria per il trasporto scolastico solo alle famiglie degli allievi che usufruiscono del trasporto di linea, poiché l'abbonamento Arcobaleno ricevuto può essere usato anche al di fuori del periodo scolastico; l'importo in ogni caso non potrà superare il 40% del costo complessivo dell'abbonamento Arcobaleno a carico del Comune.

Il Cantone confida nella volontà dei Comuni di mantenere l'offerta attuale.

Inoltre, il Cantone ha provveduto alla modifica in questo senso del Regolamento cantonale delle scuole comunali in data 25 aprile 2018 con effetto al successivo 1. agosto 2018, agli artt. 73 a), 66 a) e 93 a).

Da parte del Comune è quindi necessario procedere alla modifica dei seguenti articoli del regolamento comunale vigente:

L'art. 11 – Ammontare della partecipazione delle famiglie - del Regolamento comunale sulla partecipazione delle famiglie alle prestazioni dell'istituto scolastico vigente, recita:

"Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:

a) refezione SI	gratuita per i domiciliati; da fr. 5.-- a fr. 10.-- per pasto per i non domiciliati;
refezione SE	da fr. 5.-- a fr 8.-- per pasto per famiglie con un reddito lordo inferiore a fr. 40'000.-- da fr. 6.-- a fr. 9.-- fino a fr. 50'000.-- da fr. 7.-- a fr. 10.-- fino a fr. 60'000.-- da fr. 8.-- a fr. 11.-- fino a fr. 70'000.-- da fr. 9.-- a fr. 12.-- fino a fr. 80'000.-- da fr. 10.-- a fr. 13.-- fino a fr. 90'000.-- e così di seguito;
b) scuola fuori sede	da fr. 50.-- a fr. 100.-- settimanale;
c) scuola dell'infanzia ad orario prolungato	da fr. 60.-- a fr. 500.-- mensile sulla base del reddito computabile,
d) doposcuola sociale attività educative, corsi opzionali, corsi sportivi (comprese le attività fuori calendario scolastico)	da fr. 48.-- a fr. 500.--mensile sulla base del reddito computabile da fr. 5.-- a fr. 80.-- per corso
e) trasporto scolastico	da fr. 150.-- a fr. 400.-- per anno scolastico
f) sostituzione materiale scolastico	costo integrale della sostituzione
g) servizio dentario	contributo percentuale da computare sulla quota parte di spesa a carico del Comune, a dipendenza dei limiti di reddito imponibile, fino ad un massimo del 75 %

Restano riservate le disposizioni della Legge cantonale sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003, del relativo Regolamento cantonale del 20 dicembre 2005, nonché di eventuali altre leggi speciali".

1. A fronte delle modifiche legislative subentrate sul limite massimo di fr. 5.-- a pasto per scuola dell'infanzia con refezione, il Municipio propone la modifica evidenziata in giallo della lett. a) dell'art. 11 del regolamento di cui si discute, come segue:

a) refezione SI	gratuita per i domiciliati; da fr. 5.-- a fr. 10.-- per pasto per i non domiciliati;	
a) refezione SI	da fr. 2.-- a fr. 5.-- per pasto;	*(nuova versione)*

Ciò, in considerazione dei contenuti della sentenza del Tribunale federale, per cui il massimo è l'importo indicato.
Rispettivamente, in considerazione del principio esposto dal Tribunale federale dell' ammissibilità della partecipazione finanziaria delle famiglie, fondata sui costi da esse economizzati, in ragione dell'assenza dei figli che ricevono la refezione a scuola, decade la gratuità della refezione SI per i domiciliati.

La tabella sulla refezione SE per contro non subisce modifiche, poiché gli interessati non sono obbligati a restare in mensa, siccome nel Comune è organizzato un servizio di trasporto sul mezzogiorno. (art. 73 lett. a) del regolamento cantonale delle scuole comunali).

2. A fronte delle modifiche legislative subentrate sul limite massimo di fr. 13.-- al giorno per i costi di vitto e alloggio della scuola fuori sede, nonché sul limite massimo di fr. 10.-- al giorno per le prestazioni opzionali inserite nel quadro della scuola fuori sede, il Municipio propone la modifica evidenziata in giallo della lett. b) dell'art. 11 del regolamento di cui si discute, come segue:

b) scuola fuori sede	da fr. 50.-- a fr. 100.-- settimanale;	
b) scuola fuori sede	da fr. 5.-- a fr. 13.-- al giorno;	*(nuova versione)*

Nuovo rispetto all'articolo esistente:

prestazioni opzionali scuola fuori sede:	da fr. 2.-- a fr. 10.-- al giorno;	*(nuovo)*

3. A fronte delle modifiche legislative subentrate sul limite massimo del 40% del valore dell'abbonamento a carico del Comune, il Municipio propone la modifica evidenziata in giallo della lett. e) dell'art. 11 del regolamento di cui si discute, come segue:

e) trasporto scolastico	da fr. 150.-- a fr. 400.-- per anno scolastico	
e) trasporto scolastico	da fr. 50.-- a fr. 200.-- per anno scolastico (40% costo abbonamento Arcobaleno annuo)	*(nuova versione)*

4. Inoltre viene a decadere il cpv. 2 dell'art. 10 – Partecipazione finanziaria (modifica evidenziata in giallo) che cita:

~~1.~~ A parziale copertura dei costi, le famiglie degli allievi sono tenute a partecipare finanziariamente sulla base di un tariffario emanato dal Municipio con apposita ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

~~2. Per le famiglie non domiciliate è chiesta una partecipazione che tiene conto della copertura dei costi.~~ *(nuova versione)*

È domandata l'entrata in vigore degli articoli 10 e 11 modificati a partire dall'anno scolastico 2018/2019.

Il Municipio secondo le forchette indicate sopra, avrà cura di determinarsi in seguito a mezzo di un'ordinanza municipale.

Pertanto, restando a disposizione per ulteriori informazioni che riterrete utili e necessarie, vi preghiamo di voler

r i s o l v e r e:

1. **SONO APPROVATE LE MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 10 E 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE ALLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO.** ----------
2. **LE MODIFICHE ENTRANO IN VIGORE A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.** ----------

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco: Bruno Arrigoni

il Segretario: Umberto Balzaretti

COMUNE DI CHIASSO

Allegata:
versione attuale del "Regolamento comunale sulla partecipazione delle famiglie alle prestazioni dell'Istituto scolastico" del 2006

Comune di Chiasso

REGOLAMENTO COMUNALE

SULLA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ALLE PRESTAZIONI DELL ' ISTITUTO SCOLASTICO

REGOLAMENTO COMUNALE

SULLA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ALLE PRESTAZIONI DELL ' ISTITUTO SCOLASTICO

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CHIASSO, richiamati:

- l'articolo 7 della Legge cantonale sulla scuola, del 1.febbraio 1990;
- gli articoli 34 - 39, 47 e 48 della Legge cantonale sulla Scuola dell'infanzia e sulla Scuola elementare, del 7 febbraio 1996;
- gli articoli 20 e 94 del Regolamento cantonale sulla Scuola dell'infanzia e sulla Scuola elementare, del 3 luglio 1996;
- l'articolo 7 del Regolamento cantonale per il servizio dentario scolastico, del 12 dicembre 1989;
- gli articoli 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 della legge cantonale organica comunale

fissa le partecipazioni delle famiglie alle prestazioni dell'Istituto scolastico.

Art. 1
Scopo

1. Il presente Regolamento stabilisce il principio, l'estensione e le modalità di riscossione della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese generate dalle diverse attività e prestazioni dell'Istituto scolastico (Scuola Elementare e Scuola dell'infanzia).
2. L'applicazione del Regolamento compete al Municipio, il quale emana al riguardo specifiche ordinanze e decisioni.

Art. 2
Prestazioni

L'Istituto scolastico fornisce le seguenti prestazioni a favore degli allievi:

a) refezione (SI e SE)
b) scuola fuori sede;
c) scuola dell'infanzia ad orario prolungato;
d) doposcuola sociale e attività educative, corsi opzionali, corsi sportivi (comprese le attività fuori dal calendario scolastico)
e) trasporto scolastico;
f) sostituzione materiale scolastico;
g) servizio dentario.

Art. 3
Refezione scolastica

1. Il Municipio istituisce, di regola, un servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'infanzia.
2. L'Esecutivo può creare, in proprio o in collaborazione con terzi, un analogo servizio per la Scuola elementare.

Art. 4
Scuola fuori sede

La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi in luogo idoneo, di regola scelto nel Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo svolgimento di determinate attività scolastiche.
Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

Art. 5
Scuola dell'infanzia ad orario prolungato

La Scuola dell'infanzia ad orario prolungato è un servizio educativo, di principio attivo prima dell'inizio delle attività del mattino e dopo il termine di quelle pomeridiane, nonché il mercoledì pomeriggio, riservato agli allievi dell'Istituto scolastico comunale.
Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

Art. 6
Doposcuola sociale e attività educative, corsi opzionali e corsi sportivi

Il doposcuola sociale, così come altre attività educative, i corsi opzionali e i corsi sportivi, sono un servizio educativo, di principio attivo al termine delle lezioni del pomeriggio ed il mercoledì pomeriggio, riservato agli allievi dell'Istituto scolastico comunale.
Altre attività possono essere organizzate fuori dal calendario scolastico.
Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

Art. 7
Trasporto scolastico

Il Municipio istituisce un servizio di trasporto scolastico, lungo il percorso casa – scuola – casa, attivo all'inizio e al termine delle lezioni.
Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

Art. 8
Sostituzione materiale scolastico

Le famiglie degli allievi responsabili della perdita o del danneggiamento del materiale scolastico sono tenute a pagarne la sostituzione.

Art. 9
Servizio dentario

Il Municipio si avvale dell'incaricato/a della prevenzione dentaria per intensificare l'azione nel campo della profilassi dentaria nell'Istituto scolastico.

Art. 10
Partecipazione finanziaria

1. A parziale copertura dei costi, le famiglie degli allievi sono tenute a partecipare finanziariamente sulla base di un tariffario emanato dal Municipio con apposita ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.
2. Per le famiglie non domiciliate è chiesta una partecipazione che tiene conto della copertura dei costi.

Art. 11
Ammontare della partecipazione delle famiglie

Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:

a) refezione SI	gratuita per i domiciliati; da fr. 5.-- a fr- 10.-- per pasto per i non domiciliati;
refezione SE	da fr. 5.-- a fr. 8.-- per pasto per famiglie con un reddito lordo inferiore a fr. 40'000.-- da fr. 6.- a fr. 9.- fino a fr. 50'000.-- da fr. 7.- a fr. 10.- fino a fr. 60'000.-- da fr. 8.- a fr. 11.- fino a fr. 70'000.-- da fr. 9.- a fr. 12.- fino a fr. 80'000.-- da fr. 10.- a fr. 13.- fino a fr. 90'000.- e così di seguito;
b) scuola fuori sede	da fr. 50.-- a fr. 100.-- settimanale;
c) scuola dell'infanzia ad orario prolungato	da fr. 60.-- a fr. 500.-- mensile sulla base del reddito computabile,
d) doposcuola sociale	da fr. 48.-- a fr. 500.-- mensile sulla base del reddito computabile
attività educative, corsi opzionali corsi sportivi (comprese le attività fuori calendario scolastico)	da fr. 5.-- a fr. 80.-- per corso
e) trasporto scolastico	da fr. 150.-- a fr. 400.-- per anno scolastico
f) sostituzione materiale scolastico	costo integrale della sostituzione
g) servizio dentario	contributo percentuale da computare sulla quota parte di spesa a carico del Comune, a dipendenza dei limiti di reddito imponibile, fino ad un massimo del 75 %

Restano riservate le disposizioni della Legge cantonale sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003, del relativo Regolamento cantonale del 20 dicembre 2005, nonché di eventuali altre leggi speciali.

Art. 12
Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore retroattivamente al 1. settembre 2006, ritenuta l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.
2. Una copia del Regolamento verrà consegnata ai cittadini che ne faranno richiesta.

Art. 14
Abrogazione e diritto sussidiario

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente in vigore.
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

Approvato da Consiglio comunale nella seduta del 16 ottobre 2006.

Approvato dalla Sezione degli enti locali, su delega del Consiglio di Stato, con risoluzione n. 74-RE-9471 del 7 febbraio 2007